

## TRIBUNALE DI TRIESTE

### UFFICIO DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Presidente della sezione civile del Tribunale di Trieste, sentito il Giudice dell'Esecuzione, in considerazione dell'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19, e visti i dd.II. nn. 11 e 18 del 2020 così come convertiti nella L. n. 27 del 24.04.2020, e viste le direttive del Presidente del Tribunale 18 marzo 2020, ritenuto opportuno dare indicazioni in merito alle procedure esecutive immobiliari, così dispone:

#### SOSPENSIONE PROCEDURE ESECUTIVE

Ai sensi dell'articolo 54 ter della L. 27 del 24.04.2020 *"Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa. 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore."*

Per abitazione principale deve **intendersi la dimora abituale del debitore**<sup>1</sup> desumibile in primo luogo dal certificato di residenza storico del debitore che consente di verificare la sussistenza di tale requisito sia al momento del pignoramento che alla data del 30 aprile 2020. Eventuali difformità rispetto alle risultanze del certificato di residenza potranno essere documentate con altri elementi quali perizie dei C.T.U. e verbali e fotografie del Custode. Sarà pertanto onere del custode giudiziario ove nominato o, in mancanza, del creditore procedente, assumere tali dati, se già esistenti all'interno del fascicolo o attraverso apposita richiesta presso gli uffici competenti, e relazionare sul punto il GE, al fine di consentire a quest'ultimo di provvedere alla sospensione della procedura, sino alla data del 30 ottobre 2020. Nelle procedure sospese le attività precluse durante il periodo di sospensione potranno essere riprese a partire dal 31.10.2020.

La sospensione opera per tutte le esecuzioni che abbiano per oggetto l'abitazione principale del debitore; nel caso siano pignorati anche beni diversi dall'abitazione principale l'esecuzione resta sospesa relativamente al solo immobile costituente l'abitazione principale del debitore e prosegue per gli altri beni.

La sospensione non opera, anche qualora abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore qualora sia già intervenuta l'aggiudicazione in via provvisoria o definitiva, anche in caso di mancata emissione del decreto di trasferimento, o si sia giunti alla fase distributiva.

---

<sup>1</sup> "requisito da apprezzarsi con riferimento alla destinazione stabile, effettiva e durevole, dell'immobile ad abitazione del debitore, cioè a dire a dimora abituale dello stesso, secondo la definizione di "residenza" scolpita nell'art. 43, comma secondo, c.c." *"Le procedure esecutive e prima casa nel diritto emergenziale anti Covid"* di Salvo Leuzzi e Raffaele Rossi in *Il Caso.it*, 30.4.2020

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE

*Dott. Arturo Picciotto*



Durante la sospensione le uniche attività ammesse sono quelle relative alla custodia del bene staggito<sup>2</sup>. Nel periodo di sospensione non è inibito né al creditore procedente di porre in essere gli adempimenti di cui è onerato (quali, il deposito dell'istanza di vendita, della documentazione ipocatastale e delle relative integrazioni), né ad altri creditori di spiegare intervento nella procedura esecutiva sospesa.

Il debitore potrà proporre istanza di conversione.

La sospensione non opera con riferimento alla notifica del pignoramento ma solo per gli atti della sequenza procedimentale successivi alla notifica in parola finalizzati all'apertura ed allo svolgimento della fase liquidatoria.

### **DISTRIBUZIONE**

Il professionista delegato procederà a elaborare e a depositare telematicamente il progetto di distribuzione in cancelleria, provvederà contestualmente (nella stessa giornata) a darne comunicazione a mezzo *pec* alle parti ed al debitore costituito. Per il debitore che non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio, la comunicazione si intenderà eseguita in Cancelleria a mezzo del deposito telematico del progetto di riparto.

Dalla comunicazione a mezzo *pec* del progetto di distribuzione ai creditori decorrerà per le parti il termine (fissato con il presente provvedimento) di 30 giorni, entro il quale far pervenire osservazioni al delegato a mezzo *pec*. Una volta decorso il termine indicato, senza che siano state effettuate osservazioni, ovvero in caso di sopravvenute approvazioni da parte dei creditori, il delegato relazionerà il GE che provvederà, quindi, ad approvare e dichiarare esecutivo il progetto di distribuzione, ordinandone i pagamenti anche a mezzo *internet banking*, e a estinguere la procedura.

Viceversa, nel caso in cui sorgano contestazioni, all'esito della relazione del delegato cui andranno allegati le osservazioni contenenti le contestazioni, il Giudice fisserà l'udienza per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 512 c.p.c..

Il professionista delegato curerà e verificherà che si provveda con le medesime modalità anche per progetti di distribuzione già depositati e per i quali non sia stata fissata udienza da parte del GE.

Il professionista delegato opererà secondo le modalità sopra indicate anche nei casi di redazione di progetti di distribuzione da attuare in seno alle procedure divisionali ex art. 601 cpc.

Le udienze fissate per la vendita così come quelle relative alle contestazioni sul progetto di riparto non verranno trattate per via telematica.

### **SALDO PREZZO**

---

<sup>2</sup> Sono inclusi nella sospensione ex art. 54 *ter* gli adempimenti e le attività aventi contenuto esecutivo ovvero funzionali all'espropriazione forzata, quali: la stima; l'assegnazione e la vendita (in essa ricomprendendosi: gli accessi all'immobile per le visite; gli avvisi di vendita e la pubblicità legale, che, ove già compiuti anteriormente all'inizio della sospensione, devono intendersi senza effetto non potendo essere seguiti dall'espletamento dell'asta; la liberazione dell'immobile ordinata dal GE

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE CIVILE  
*Dott. Arturo Picciotto*

I termini per il versamento del saldo devono intendersi processuali e pertanto soggetti alla sospensione di cui all'art. 83, co. 3, DL 18/20 e successive modificazioni e pertanto sono sospesi dal 09.03.2020 all'11.05.2020.

\*\*\*

Il provvedimento viene inviato al Dirigente della cancelleria delle esecuzioni immobiliari, per l'apposizione dell'attestazione di deposito.

Il provvedimento deve intendersi emesso in ciascuna delle procedure esecutive immobiliari pendenti avanti alla Sezione, e sarà allegato in copia alla prossima relazione periodica dal professionista delegato.

Il provvedimento è comunicato agli Ordini professionali per la diffusione ai rispettivi aderenti.

Il Presidente della Sezione Civile

Dott. Arturo Plcchetto

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the typed name.